
Appendice

ALLEGATO 1

Spett.le Az.Agr.

....., li 10/12/99

I - LETTERA DI CONFERMA DI INTESE VERBALI

Con riferimento alle intese verbali precedentemente intercorse, ci preghiamo confermarVi con la presente le clausole già convenute che, unitamente agli articoli 2170 e seguenti del Codice Civile che s'intendono qui richiamati, disciplinano il rapporto costituito tra la Xxxxxxxx in qualità di soccidante e la Vs. Az. Agr. _____ in qualità di soccidario.

II - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO

Oggetto dell'accordo è l'allevamento di **POLLI DA CARNE**.

Il presente accordo ha la durata di anni 1 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che da parte ns. o Vs. non venga data formale disdetta tramite lettera AR nei termini di quattro mesi prima della scadenza del contratto, con obbligo di portare a termine il ciclo in corso.

L'inizio del contratto avrà corso con il primo accasamento di pulcini. L'allevamento si sviluppa in n. cicli corrispondente al periodo complessivo di mesi dodici con numero di circa 25.000 capi per ciclo. Ciascun ciclo ha la durata media di giorni 81, considerando circa 60 giorni di allevamento e almeno giorni 21 di sosta per riposo e disinfezione, salvo comunque la possibilità di una diversa ripartizione dei cicli in relazione a quanto previsto dal successivo punto V.

L'inizio del presente contratto avrà luogo con la consegna di circa n. 17.000 pulcini maschi e n. 6.000 pulcini femmina previsto per il mese di dicembre 99. Il numero dei capi per ciclo potrà subire riduzioni durante la stagione estiva. In deroga a quanto sopra ed in presenza di gravi crisi di mercato il Soccidante si riserva il diritto di ridurre il numero dei capi da accasare anche per la tutela del lavoro del Soccidario e senza che lo stesso possa avere nulla a pretendere dal Soccidante.

III - STIMA INIZIALE

Di comune accordo si procede all'inizio del ciclo alla stima degli animali da noi conferiti.

La stima, che non trasferisce la proprietà degli animali da noi a Voi, consiste nell'indicare il numero, la razza, la qualità ed il peso.

IV - LUOGO DELL'ALLEVAMENTO

L'allevamento viene esercitato in nr. 1 capannoni per una superficie utile complessiva di mq. 2000 insistente su un terreno agricolo sito in Xxxxxxx.

Spetta al soccidante la direzione dell'allevamento da esercitare secondo le regole della buona tecnica che lo governa.

In particolare da parte nostra si può:

- a) subordinare al ns. consenso la scelta dei prestatori di lavoro di cui, quale soccidari, potrete servirvi a Vs. spese per le esigenze dell'allevamento;
- b) ispezionare tramite i ns. servizi tecnici veterinari, prima dell'inizio del primo ciclo di produzione, i locali da Voi messi a disposizione e destinati all'allevamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamente rispondenti alle esigenze tecniche dell'allevamento;
- c) rilasciare per iscritto regolare nulla-osta all'inizio del ciclo di allevamento quando il ns. servizio veterinario avrà accertato la idoneità dei locali;
- d) controllare tramite il ns. servizio tecnico veterinario che le attrezzature, gli abbeveratoi, le mangiatoie, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro attrezzo destinato alla conduzione dell'allevamento siano perfettamente idonei;
- e) rilasciare per iscritto regolare nulla-osta analogo a quello previsto per i locali dopo il favorevole parere del ns. servizio tecnico;
- f) sospendere i termini dell'accordo sino a quando da parte Vostra non si sia ottemperato alle disposizioni impartiteVi, qualora a giudizio insindacabile dei nostri tecnici sia sopravvenuta nel corso dell'accordo inidoneità dei locali o delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario.

VI - OBBLIGHI DELLE PARTI

A) SOCCIDANTE

Da parte nostra verranno forniti e garantiti:

- 1) gli animali da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna da noi stabilite salvo la possibilità di posticipare o anticipare la rimonta degli animali stessi qualora ciò si renda necessario.
- 2) i mangimi;
- 3) l'assistenza tecnica e sanitaria necessarie al perfetto funzionamento dell'allevamento;
- 4) il trasporto e la consegna degli animali, dei mangimi e dei prodotti farmaceutici all'allevamento. Qualora, per casi di forza maggiore da parte nostra non si potesse provvedere al trasporto dei prodotti su indicati, Vi sarà fatto obbligo, previa tempestiva comunicazione da parte nostra di provvedere al

ritiro dei prodotti veterinari presso i ns. magazzini.

- 5) a maggior tutela delle parti il Soccidante stipulerà una polizza assicurativa con oggetto i beni conferiti ed i loro prodotti per rischi INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI e il SOFFOCAMENTO limitatamente agli allevamenti ad aria forzata se muniti di adeguate attrezzature. il costo del premio sarà a carico del Soccidario.
- 6) l'eventuale documentazione (ricetta veterinaria allegata alla bolla di accompagnamento o di consegna) richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi "medicati";

B) SOCCIDARIO

Siete tenuti a munirVi delle prescritte autorizzazioni amministrative necessarie per la conduzione dell'allevamento e a mettere a disposizione a Vostra cura e spese:

- 1) i locali sistemati ed attrezzati secondo le direttive del ns. servizio tecnico;
- 2) il personale necessario ad accudire ai lavori dell'allevamento;
- 3) i prodotti farmaceutici per le vaccinazioni ed altri trattamenti disinfettanti nei tipi e nelle qualità previste, prescritti dai propri servizi tecnici veterinari;
- 4) gli abbeveratoi, le mangiatoie, le cappe calde ed ogni altro attrezzo destinato alla conduzione dell'allevamento;
- 5) i materiali per la preparazione delle lettiere;
- 6) l'energia elettrica, il combustibile e l'acqua potabile;
- 7) espletare con la massima responsabilità e diligenza, e sempre a Vostra cura e spese tutti i lavori necessari per la conduzione dell'allevamento ed in particolare:
 - a) la preparazione, la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione degli ambienti e delle attrezzature e la loro costante manutenzione;
 - b) il ricevimento e la somministrazione di mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti e consigliati dal nostro servizio tecnico veterinario;
 - c) la somministrazione dell'acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeveratoi con le modalità prescritte dal nostro servizio tecnico - veterinario;
 - d) le vaccinazioni e tutti gli altri interventi secondo le modalità previste dal ns. servizio tecnico - veterinario;
 - e) un programma completo e sistematico di derattizzazione;

Quali soccidari dovrete infine osservare obbligatoriamente le seguenti disposizioni:

- a1) non stipulare, per la durata del presente accordo, altri contratti di soccida per l'allevamento di pollame con altre ditte e, per evidenti ragioni igienico-sanitarie, a non allevare, neppure per proprio conto, animali di qualsiasi genere nelle adiacenze dell'allevamento;
- b1) prendere in cura e custodia gli animali destinati all'allevamento e tutto il materiale da noi consegnato sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 53 del DPR 26.10.1972 n. 633. Conservare inoltre, tutti i

- documenti accompagnatori dei beni ricevuti e renderli al soccidante;
- c1) registrare tutti gli animali deceduti e tenerli a disposizione del nostro servizio tecnico - veterinario dandocene tempestivamente comunicazione telefonica qualora si ravvisassero anomalie nonché provvedere all'abbattimento di tutti i capi indicati dal ns. servizio tecnico - veterinario;
 - d1) le consegne di animali, mangimi, prodotti farmaceutici, disinfettanti e materiali in genere verranno effettuate presso l'allevamento nelle normali ore di lavoro; qualora però ciò non fosse possibile per nostre ragioni interne, provvederete a prendere detti materiali in consegna a qualsiasi ora;
 - e1) non far visitare o comunque vietare l'accesso di estranei ai locali di allevamento;
 - f1) durante il ciclo, qualora sia ritenuto necessario, procedere a verifiche periodiche di peso degli animali secondo il calendario e le modalità stabilite dal nostro servizio tecnico - veterinario;
 - f2) provvedere al caricamento degli animali a fine ciclo all'ora stabilita (avrete comunicazione con congruo anticipo) con personale e attrezzatura sufficiente per eseguire con celerità le operazioni;
 - f3) togliere ogni possibilità di alimentazione ad eccezione dell'acqua, 12 ore prima del carico.

VII - RILEVAZIONI PESI E QUALITÀ

- 1) Il peso dei polli maturi verrà determinato presso lo stabilimento di macellazione.
 - 2) Saranno considerati di scarto gli animali che alla macellazione presentano:
 - a) colorazione abnorme;
 - b) conformazione od accrescimento irregolari;
 - c) ammalati e quindi non commerciabili.
- In questi casi, sia il peso che il numero dei soggetti, non saranno considerati validi agli effetti dei calcoli dell'I/cd della mortalità.

VIII - SISTEMI DI CONTEGGIO DELLE QUOTE DI RIPARTO

La quota di riparto verrà calcolata in rapporto al peso medio ed all'indice di conversione mangime/carne come da tabella allegata e monetizzata come previsto dalla tabella stessa.

Il pagamento sarà effettuato a trenta giorni dalla data dell'ultimo ritiro dei polli.

IX - INADEMPIENZE

Poiché gli obblighi richiamati nella presente lettera costituiscono o confermano l'accordo verbale in precedenza concluso, debbono ritenersi di carattere

essenziale e pertanto, anche la inosservanza di uno di essi, determinerà la risoluzione "ipso iure" dell'accordo stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte adempiente.

Qualora nel corso dell'accordo la proprietà degli animali data a soccida venga trasferita ad altri, l'accordo concluso non si scioglie e i debiti e i crediti derivanti dalla soccida passano all'acquirente in proporzione alla quota acquistata fatta salva per i debiti la nostra responsabilità solidale.

XI - GESTIONE PERSONALE

Il soccidario si obbliga a gestire l'esecuzione, la disdetta o l'eventuale rinnovo del presente contratto personalmente ed a non delegare quindi a terzi, siano essi persone fisiche, giuridiche o semplici associazioni di categoria, i propri poteri al riguardo.

La presente pattuizione ha natura essenziale e la sua violazione darà diritto al soccidante di ritenere risolto il presente contratto "ipso iure" per fatto e colpa del soccidario e di ottenere dallo stesso la rifusione dei danni conseguenti.

XII- TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Il presente contratto è regolato ai fini della impostazione diretta, dagli art. 29 e 30 del D.P.R. 917/ 86.

Ai fini IVA dell'art. 34 del D.P.R. n° 633 del 26/10/72 e successive modifiche. Ai fini dell'eventuale registrazione dell'art. 10 tabella D.P.R. n° 131/86.

Per la ripartizione dei frutti viene applicata la risoluzione ministeriale n° 504929/73 D IV. XII del 07/12/73.

XIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alla decisione di tre arbitri scelti uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dei primi due.

In caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A. di Xxxxxxx che provvederà anche per la parte che rifiutasse di farlo.

L'arbitrato sarà rituale, ai sensi degli art. 806 e segg. c.p.c.

Gli arbitri dovranno depositare il lodo entro il termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio. La sede dell'arbitrato è Vicenza.

XIV - FORO COMPETENTE

Qualora il tentativo di conciliazione previsto al punto precedente non riesca e la controversia venga rimessa all'Autorità Giudiziaria, si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Xxxxxxx, così pure per ogni materia eccedente la competenza degli arbitri.

XV - Il presente accordo annulla ed è novativo di ogni precedente intesa fra le parti.

Vi invitiamo a formalizzare la Vs. accettazione riportando il testo di cui sopra in una Vs. lettera a noi indirizzata ed in cui sottoscriverete in forma esplicita gli articoli VI B - IX - XI - XIII - XIV.

In tale attesa porgiamo distinti saluti.

QUOTA RIPARTO POLLI DA CARNE

Grammi di carne spettanti al soccidario per kg. prodotto-peso vivo.
Prezzo di cessione polli Lit. 1.600 IVA compresa.

PV/ICA	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.600	216	204	183	159	135	111	87	63
1.700	220	208	187	163	139	115	91	67
1.800	223	211	190	166	142	118	94	70
1.900	227	215	194	170	146	122	98	74
2.000	230	218	197	173	149	125	101	77
2.100	234	222	201	177	154	130	106	82
2.200	238	226	205	182	159	135	111	87
2.300	241	229	208	186	165	140	115	90
2.400	247	235	214	192	172	147	122	97
2.500	255	241	220	198	179	155	130	105
2.600	261	246	225	204	185	160	135	110
2.700	267	251	230	210	191	166	141	116
2.800	273	256	235	216	197	172	147	122
2.900	279	261	240	222	203	177	152	127
3.000	285	267	247	229	210	184	159	134
3.100	289	271	251	233	215	188	162	136
3.200	291	273	255	237	219	194	168	142
3.300	295	277	259	241	223	200	174	148
3.400	300	282	264	246	228	207	181	155
3.500	305	287	269	251	233	214	188	162

ALLEGATO n. 2

SOCCIDANTE

.....
.....
.....

SOCCIDARIO

.....
.....
.....

OGGETTO: CONFERMA CONTRATTO VERBALE DI SOCCIDA POLLI DA CARNE.
(02/96)

Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente confermiamo quanto verbalmente concordato e precisamente:

i suddetti contraenti, Soccidante e Soccidario, si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di un determinato quantitativo di polli da carne al fine di ripartirne l'accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

Conformemente a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 2170 del Cod. Civ., l'accrescimento consiste nel maggior peso di carne che gli animali avranno conseguito al termine del ciclo di allevamento.

I) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'allevamento di n°polli da carne. L'allevamento sarà ripartito in n° cicli successivi distribuiti nel periodo dal al per complessivi mesi circa con n° capi per ciclo, ciascuno per complessivi mesi circa con n° capi per ogni ciclo, ciascuno della durata media di 80 giorni considerando circa 60 giorni di allevamento e circa 20 giorni di sosta per riposo e disinfezione, salva comunque la possibilità di una diversa ripartizione dei cicli in relazione a quanto previsto dal successivo punto IV n° 1.

Il numero dei capi per ciclo è puramente indicativo essendo rilevante, ai fini contrattuali, il numero complessivo di capi allevabili nel periodo di durata del contratto.

Il contratto si intende rinnovato tacitamente per il numero suddetto di cicli e di animali qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una delle parti 6 mesi prima del

II) LUOGO DELL'ALLEVAMENTO

L'allevamento viene esercitato in locali messi a disposizione dal soccidario in

.....
.....
.....
.....

III) DIREZIONE DELL'ALLEVAMENTO

Come previsto dall'art. 2173 del Cod. Civ., spetta al soccidante la direzione tecnica dell'allevamento e pertanto in tale veste può:

1) ispezionare tramite il proprio servizio tecnico veterinario, prima dell'inizio del primo ciclo di produzione, i locali messi a disposizione dal soccidario e destinati all'allevamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamente rispondenti alle prescrizioni tecniche;

2) rilasciare per iscritto regolare nulla osta all'inizio del ciclo di allevamento quando il proprio servizio tecnico veterinario avrà accertato la idoneità dei locali;

3) controllare tramite il proprio servizio tecnico veterinario che le attrezzature, gli abbeveratoi, le mangiatoie, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro attrezzo destinato alla conduzione dell'allevamento siano perfettamente idonei;

4) rilasciare per iscritto regolare nulla osta analogo a quello previsto per i locali dopo il favorevole parere del proprio servizio tecnico veterinario;

5) sospendere i termini del contratto o ridurre il numero dei capi sino a quando il soccidario non abbia ottemperato alle disposizioni impartitegli, qualora a giudizio del servizio tecnico veterinario sia sopravvenuta nel corso del contratto l'inidoneità dei locali o delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario;

6) fissare tutte le norme relative alla conduzione dell'allevamento e modificarle secondo l'evoluzione della tecnica.

IV) OBBLIGHI DELLE PARTI

A) SOCCIDANTE

Il soccidante fornirà e garantirà a propria cura e spese:

1) i capi da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna dallo stesso stabilite, salva la possibilità di posticipare o anticipare la rimonta qualora ciò si renda necessario;

2) i mangimi, i prodotti farmaceutici per le vaccinazioni e per le terapie, i disinfettanti e gli altri trattamenti necessari nei tipi e nelle quantità prescritte dal servizio tecnico veterinario del soccidante e secondo modalità di consegna dallo stesso stabilite;

3) l'assistenza tecnica e sanitaria necessarie al funzionamento dell'allevamento;

4) il trasporto e la consegna degli animali, dei mangimi e dei prodotti farmaceutici all'allevamento. Provvederà inoltre al ritiro degli animali maturi.

Qualora il soccidante non potesse provvedere al trasporto dei prodotti suindicati, il soccidario, previa tempestiva comunicazione da parte del soccidante, dovrà provvedere direttamente al ritiro dei prodotti presso i magazzini e garantire la propria collaborazione anche al trasporto dei mangimi. Il soccidante avrà la facoltà di controllare le giacenze di materiali e la loro corrispondenza con le scritture contabili;

5) l'eventuale documentazione (ricetta veterinaria allegata alla bolla di consegna) richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi "medicati", ferma restando la non responsabilità del soccidario se i mangimi consegnati fossero medicati a sua insaputa;

6) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all'art. 18 bis del DPR 29/3/73 n° 600 e di una contabilità separata per l'annotazione delle quote di riparto che, sotto forma di prodotti e accrescimenti, risultano alla fine di ogni ciclo di allevamento.

B) SOCCIDARIO

Il soccidario è tenuto per la conduzione dell'allevamento a mettere a disposizione a sua cura e spese:

1) i locali sistemati ed attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico veterinario.

È necessario che sia messa a disposizione una stanza che serva ai tecnici come ufficio,

spogliatoio e locale di deposito materiali;

2) il personale necessario ad accudire ai lavori dell'allevamento;

3) i materiali per la composizione della lettiera, approvati dal soccidante. Resta convenuto che i materiali per la formazione della lettiera potranno essere di vari tipi anche tra loro mescolati, ma la loro scelta ed il modo col quale gli stessi dovranno essere impiegati sono sottoposti al preventivo assenso da parte del soccidante, sulla base delle indicazioni fornite dal proprio servizio tecnico veterinario.

Tale approvazione dovrà essere data non soltanto in funzione del tipo di materiale che il soccidario ritiene più conveniente usare, ma anche e soprattutto in funzione della provenienza del materiale stesso e ciò allo scopo di evitare l'immissione nell'allevamento di agenti patogeni esterni;

4) l'energia elettrica, il combustibile per il riscaldamento e l'acqua potabile.

Ad eseguire inoltre, sotto la propria responsabilità, con la massima diligenza e sempre a sua cura e spesa, tutti i lavori necessari per una buona conduzione dell'allevamento ed in particolare:

5) la preparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e delle lettiere e la loro costante manutenzione, onde mantenere sempre il tutto in perfetta condizione di efficienza e funzionalità;

6) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti e consigliati

dal servizio tecnico veterinario del soccidante;

7) la somministrazione dell'acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeve-

ratoi con le modalità prescritte dal servizio tecnico veterinario del soccidante;

8) garantire il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento e di ventilazione, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento dell'allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico veterinario e in conformità alle norme antincendio e antinfortunistico.

Per gli impianti ad aria forzata l'allevamento dovrà essere dotato di un generatore di corrente e di allarme;

9) l'assistenza o, a seconda dei casi, tutta l'opera necessaria per coadiuvare il veterinario in caso di vaccinazioni o interventi contro malattie di cui si ravvisasse la necessità a giudizio del servizio tecnico veterinario del soccidante e con le modalità dallo stesso dettate caso per caso; i contenitori vuoti dei prodotti farmaceutici usati per le vaccinazioni, per le terapie, per la disinfezione, o per altri trattamenti resisi necessari, dovranno essere smaltiti a cura e spese del soccidario;

10) effettuare un programma completo di derattizzazione quando, di comune accordo con il servizio tecnico del soccidante, se ne ravvisasse la necessità;

11) comunicare tempestivamente all'ufficio del soccidante ogni fatto anormale che dovesse verificarsi in allevamento sotto pena del risarcimento di ogni danno che il ritardo nella comunicazione potesse provocare;

12) ricevere mangimi, prodotti farmaceutici, animali e altri materiali nelle normali ore di lavoro; qualora però si rendesse necessario dovrà essere pronto a riceverli anche fuori orario, previo preavviso;

13) caricare gli animali maturi nelle ore e con le modalità stabilite dal soccidante.

L'ora e le modalità saranno preventivamente concordate tenendo conto delle esigenze del soccidante e del soccidario;

14) secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale 25/7/79, 12 ore prima dell'inizio della raccolta il soccidario dovrà togliere ai soggetti tutte le possibilità di alimentazione, ad eccezione dell'acqua.

Tutti i danni e le sanzioni derivanti dalla inosservanza di tali disposizioni saranno a carico del soccidario;

15) controllare che il personale addetto al carico sia diligente nel conteggio dei capi e attento a non provocare danni agli animali.

Gli animali che risulteranno danneggiati durante il carico non concorreranno al conteggio della conversione;

16) non stipulare, per la durata del presente contratto, altri contratti di soccida con altre ditte.

Qualora l'allevamento venisse ampliato con la costruzione di nuovi capannoni in adiacenza a quelli attualmente in attività, il soccidante si riserva la facoltà di estendere l'efficacia del presente contratto anche ai nuovi capannoni, così che il numero di soggetti previsti dal presente contratto sarà aumentato in proporzione;

17) non allevare, nelle adiacenze dell'allevamento oggetto del presente contratto o altrove, volatili di qualsiasi genere, per evidenti ragioni igienico-sanitarie;

18) fare in modo che gli orari di lavoro siano conformi alle necessità di un razionale allevamento ed alle disposizioni del servizio tecnico veterinario del soccidante;

19) vietare ad estranei di accedere ai locali di allevamento;

20) nel caso in cui si verificasse la necessità di vendere o cedere in affitto a terzi l'allevamento oggetto della presente soccida, il soccidario deve darne comunicazione al soccidante.

Il soccidario è inoltre tenuto ad informare l'acquirente, o l'affittuario, dell'esistenza del contratto di soccida e ad imporre allo stesso il rispetto di tutte le clausole qui riportate: in particolar modo la scadenza ed i termini di disdetta. In caso contrario il soccidario dovrà corrispondere al soccidante i danni derivanti dalla mancata prosecuzione del presente accordo;

21) prestare la propria opera affinché gli incaricati del soccidante possano, in qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall'allevamento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici.

I cadaveri degli animali morti dovranno essere tenuti a disposizione del servizio tecnico veterinario del soccidante; dopo l'ispezione, dovranno essere smaltiti a cura e spese del soccidario;

22) provvedere all'abbattimento dei capi che a giudizio dei tecnici del soccidante, o per ragioni sanitarie o perché ritenuti in idonei, non devono proseguire il processo produttivo o la convivenza con altri soggetti. Per tale motivo l'allevamento deve essere dotato di un inceneritore per distruggere il pollame morto;

23) custodire e disporre con la diligenza del "buon allevatore" i beni forniti dal soccidante assumendosi espressamente tutte le responsabilità civili e penali per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria. Gli animali, i mangimi, i prodotti veterinari forniti dal soccidante, infatti, restano sempre di sua esclusiva proprietà, restandone il soccidario custode;

24) stipulare le necessarie polizze di assicurazione per i rischi attinenti l'allevamento e il materiale in custodia (animali, mangime, medicinali), tenendo aggiornati annualmente i massimali e stabilendo nella polizza che l'indennizzo relativo ai beni di proprietà del soccidante sia vincolato a favore dello stesso. Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al soccidante. L'assicurazione dovrà essere fatta anche per il rischio di "asfissia" degli animali;

25) nel caso si verificasse una mortalità per asfissia, il peso dei soggetti soffocati sarà sommato a quello dei soggetti macellati e quindi considerato valido ai fini del conteggio della conversione. Il valore dei soggetti soffocati, valutato al costo, sarà addebitato al soccidario;

26) tenere regolarmente, ai fini di quanto previsto dall'art. 53 del DPR 26/10/72 n° 633 e ai fini della determinazione dei capi allevati, il registro di carico e scarico relativo sia ai movimenti di animali che di materiali conferiti in soccida e di proprietà del soccidante;

27) seguire in modo costante e fare rispettare dai dipendenti le clausole convenute nel presente accordo nonché le disposizioni impartite dal servizio tecnico veterinario del soccidante.

V) STIMA DEI SOGGETTI ALLEVATI

Al termine di ciascun ciclo le parti procedono alla stima degli animali nel modo seguente: si raccolgono gli animali maturi che vengono pesati presso lo stabilimento di macellazione in presenza del soccidario e del soccidante o di loro incaricati.

In loro assenza si provvederà a cura di un incaricato del macellatore.

Gli animali verranno macellati e, terminata la macellazione, si provvederà da parte del Veterinario Consorziabile Coadiutore a redigere un verbale sullo stato sanitario degli stessi ed alla quantificazione dei soggetti di scarto. Tale verbale può essere esibito su richiesta degli interessati.

Saranno ritenuti di scarto i soggetti:

- a - di peso morto inferiore a kg. 0,600
- b - di colorazione abnorme
- c - di conformazione o accrescimento irregolare
- d - ammalati e quindi non commerciabili.

Il peso dello scarto è rilevato dopo la spennatura.

Pertanto per riportarlo al peso vivo, viene aumentato del 10%.

Il peso così determinato viene detratto dal peso totale dei soggetti e quindi non concorre a formare la quota di frutti oggetto di riparto fra il soccidante e il soccidario.

VI) RIPARTIZIONE DEGLI ACCRESCIMENTI

1) Il conteggio delle quote di riparto avverrà sulla base di un rapporto proporzionale ottenuto dividendo il mangime consumato nel corso del ciclo da tutti i capi (ivi compresi quelli prelevati o abbattuti per gli accertamenti diagnostici e quelli morti per malattia o soffocamento o altra causa) per il peso della carne determinato in base al precedente articolo V e quello relativo ad eventuali soggetti soffocati ed addebitati (art. 25).

In corrispondenza dei valori del rapporto proporzionale ottenuti nel modo sopra descritto, e del peso medio riscontrato, la tabella allegata, che fa parte integrante del contratto, permette di determinare la quota di frutti di spettanza del soccidario e/o la relativa monetizzazione (Ris. Min. 504929/73) essendosi in tal modo inteso ripartire i rischi di allevamento.

Per valori intermedi si procede per interpolazione.

2) La liquidazione delle quote di riparto sarà effettuata il quarto martedì successivo alla settimana nella quale sarà stato ultimato il ritiro degli animali.

Trascorsi quindici giorni dalla liquidazione, si intenderà accettata la determinazione delle quote di riparto e le parti non potranno proporre alcuna eccezione circa la liquidazione stessa (salvo errori od omissioni), né altre pretese relative alle obbligazioni contrattuali inerenti a quel ciclo.

La pollina prodotta nell'allevamento è di spettanza del soccidario.

VII) INADEMPIMENTI

Tutte le clausole dianzi previste devono ritenersi di carattere essenziale e pertanto la loro inosservanza determinerà la risoluzione "ipso iure" del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte danneggiata.

VIII) TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Il presente contratto è regolato, ai fini della imposizione diretta, dagli art. 29, 30 e 78 del DPR 917/86.

Ai fini IV A dall'art. 34 del DPR n° 633 del 26/10/72, e successive modifiche.

Ai fini dell'eventuale registrazione dall'art. 10 della tabella DPR n° 131/86.

IX) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alla decisione di tre arbitri scelti uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

In caso di disaccordo, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Xxxxxxx che provvederà anche per la parte che rifiutasse di farlo.

I suddetti arbitri decideranno in merito secondo equità, inappellabilmente e senza formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitrato libero, entro il termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

X) FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello di Verona.

XI) GESTIONE PERSONALE DEL RAPPORTO

Il soccidario si obbliga a gestire l'esecuzione, la disdetta o eventuale rinnovo del presente contratto personalmente ed a non delegare quindi a terzi, siano essi persone fisiche, giuridiche o semplici associazioni di categoria, i propri poteri a riguardo.

La presente pattuizione ha natura essenziale, onde la sua violazione darà diritto al soccidante di ritenere risolto il presente contratto "ipso iure" per fatto e colpa del soccidario e di ottenere dallo stesso la rifusione dei conseguenziali eventuali danni.

Il soccidante potrà cedere l'esecuzione del presente accordo ad altra Ditta, impegnandosi a garantire il rispetto delle norme sottoscritte. In tal caso tutti gli obblighi del soccidante saranno assunti in proprio dalla Ditta subentrante.

La comunicazione del soccidante sarà fatta, anche verbalmente, prima dell'inizio del ciclo e risulterà inequivocabilmente dai documenti fiscali (bolle).

XII) RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96

I dati personali da Lei (o dalla sua Società) forniti potranno essere trattati dalla nostra Società per la comunicazione in Italia e all'estero di informazioni

commerciali, per motivi di vendita o acquisto prodotti, per scopo di finanziamento, per esigenze legate al pagamento di servizi o prestazioni, per motivi statistici, ecc.

Con la firma del presente contratto pertanto Lei esprime il suo esplicito consenso ai trattamenti di cui sopra e libera la nostra azienda da ogni responsabilità a fronte della normativa 675/96.

per accettazione

.....

Dichiaro di aver preso conoscenza del contenuto delle condizioni sopra esposte e di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati:

- | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|
| I | (4° comma) | proroga tacita |
| IV | (punto A 4) | consegna capi e materiali |
| IV | (punto B 9) | vaccinazioni |
| IV | (punto B 16) | esclusività del rapporto |
| V | (3° comma) | quantificazione scarti |
| VI | (punto 1) | conteggio conversioni |
| VII | (1° comma) | risoluzione |
| IX | (1° comma) | controversia Collegio Arbitrale |
| X | | foro competente |
| XI | | esclusività - risoluzione |
| XII | | legge 675/96 |

per accettazione

.....

Spettabile

.....

.....

.....

OGGETTO: CONFERMA DI VENDITA.

Facendo seguito alle trattative intercorse, abbiamo il piacere di confermarVi la vendita della quota parte di pollame da noi ottenuta in veste di soccidari nell'allevamento condotto in soccida con la Vostra società.

La vendita deve intendersi da noi effettuata integralmente per la parte di polli da carne spettanteci per ogni ciclo di allevamento e per l'intera durata del contratto di soccida.

Il prezzo di cessione del pollame vivo suddetto, al netto di IVA, sarà di Lire 1.500 il Kg., che vi fattureremo a partire dal

Distinti saluti.

per accettazione

.....:

ALLEGATO n. 3

Mittente
Via XXXXXXXXXXX
00000 XXXXXXXXXXX (XX)
P. I.V.A.: 0000000 000 0

Spett. le Az. Agr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Via XXXXXXXXXXX
00000 XXXXX:XXX (XX)

Oggetto: Conferma contratto di soccida

1 - LETTERA DI CONFERMA DI INTESA VERBALI

Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente confermiamo quanto verbalmente concordato e precisamente:

i suddetti contraenti, Soccidante e Soccidario, si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di un determinato quantitativo di polli da carne al fine di ripartirne l'accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

Conformemente a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 2170 del C.C., l'accrescimento consiste nel maggior peso di carne che gli animali avranno conseguito al termine del ciclo di allevamento.

2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'allevamento di **polli da carne**.

L'allevamento sarà ripartito in n° X cicli successivi distribuiti secondo tabella allegata, salva comunque la possibilità di una diversa ripartizione dei cicli in relazione a quanto previsto dal successivo punto IV n° 1.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per il numero suddetto di cicli e di animali, qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una delle due parti 4 mesi prima della scadenza.

3 - LUOGO DELL'ALLEVAMENTO

L'allevamento viene esercitato in nr. 00 capannoni per una superficie complessiva di mq. X.000 insistenti su terreno agricolo sito in Via XXXXXXX, XXXXXXXXXXX (XX).

4 - DIREZIONE DELL'ALLEVAMENTO

Come previsto dall'art. 2173 del C.C., spetta al soccidante la direzione tecnica dell'allevamento, e pertanto in tale veste può:

- 1) controllare tramite il proprio servizio tecnico veterinario, che le attrezzature, gli abbeveratoi, le mangiatoie, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro attrezzo destinato alla conduzione dell'allevamento siano perfettamente idonei;
- 2) sospendere i termini del contratto o ridurre il numero dei capi sino a quando il soccidario non abbia ottemperato alle disposizioni impartitegli, qualora a giudizio del servizio tecnico veterinario sia sopravvenuta nel corso del contratto l'inidoneità dei locali o delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario.

5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

A) Soccidante

Il soccidante fornirà e garantirà a propria cura e spese:

- 1) i capi da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna che saranno stabilite con la possibilità di posticipare o anticipare la rimonta degli animali stessi qualora ciò si renda necessario, in accordo tra le parti e rispettando le normative sanitarie di legge;
- 2) i mangimi, i prodotti farmaceutici per le vaccinazioni e per le terapie, i disinfettanti e gli altri trattamenti necessari nei tipi e nelle quantità prescritte dal servizio tecnico veterinario del soccidante e secondo modalità di consegna dallo stesso stabilite;
- 3) l'assistenza tecnica e sanitaria necessarie al funzionamento dell'allevamento, pena risarcimento al soccidario qualora in caso di urgenza non fosse tempestiva;
- 4) il trasporto e la consegna degli animali, dei mangimi e dei prodotti farmaceutici all'allevamento. Provvederà inoltre al ritiro degli animali maturi;
- 5) il soccidante avrà la facoltà di controllare le giacenze di materiali e la loro corrispondenza con le scritture contabili;
- 6) l'eventuale documentazione (ricetta veterinaria allegata alla bolla di consegna) richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi "medicati", ferma restando la non responsabilità del soccidario se i mangimi consegnati fossero "medicati" a sua insaputa;
- 7) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all'art. 18 Bis del D.P.R. 29/3/1973 n. 600 e di una contabilità separata per l'annotazione delle quote di riparto che, sotto forma di prodotti e accrescimenti, risultano alla fine di ogni ciclo di allevamento.

B) Soccidario

Il soccidario è tenuto per la conduzione dell'allevamento a mettere a disposizione a sua cura e spese:

- 1) i locali sistemati e attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico veterinario. È necessario che sia messa a disposizione una stanza che serva ai tecnici come ufficio, spogliatoio e locale di deposito materiali;
- 2) il personale necessario ad accudire ai lavori dell'allevamento;
- 3) i materiali per la composizione della lettiera, approvati dal soccidante. Resta convenuto che i materiali per la formazione della lettiera potranno essere di vari tipi anche tra loro mescolati, ma la loro scelta ed il modo col quale gli stessi dovranno essere impiegati sono sottoposti al preventivo assenso da parte del soccidante, sulla base delle indicazioni fornite dal proprio servizio tecnico veterinario. Tale approvazione dovrà essere data non soltanto in funzione del tipo di materiale che il soccidario ritiene più conveniente usare, ma anche e soprattutto in funzione della provenienza del materiale stesso e ciò allo scopo di evitare l'immissione in allevamento di agenti patogeni esterni;
- 4) l'energia elettrica, il combustibile per il riscaldamento e l'acqua potabile. Ad eseguire inoltre, sotto la propria responsabilità, con la massima diligenza e sempre a sua cura e spese, tutti i lavori necessari per una buona conduzione dell'allevamento ed in particolare:
 - a) la preparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e delle lettiere e la loro costante manutenzione, onde mantenere sempre il tutto in perfetta condizione di efficienza e di funzionalità;
 - b) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti e consigliati dal servizio tecnico veterinario del soccidante;
 - c) la somministrazione dell'acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeveratoi con le modalità prescritte dal servizio tecnico veterinario del soccidante;
 - d) garantire il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento e di ventilazione, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento dell'allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico veterinario e in conformità alle norme antincendio e antinfortunisti vigenti. Per gli impianti ad aria forzata l'allevamento dovrà essere dotato di un generatore di corrente e di allarme;
 - e) l'assistenza o, a seconda dei casi, tutta l'opera necessaria per coadiuvare il veterinario in caso di vaccinazioni od interventi contro malattie di cui si ravvisasse la necessità a giudizio del servizio tecnico veterinario del soccidante e con le modalità dallo stesso dettate caso per caso. I contenitori vuoti dei prodotti farmaceutici usati per le vaccinazioni, per le terapie, per la disinfezione, o per altri trattamenti resisi necessari, dovranno essere smaltiti a cura e spese ripartite secondo quota parte, così pure per i certificati sanitari;
 - f) effettuare un programma completo di derattizzazione quando, di comune accordo con il servizio tecnico del soccidante, se ne ravvisasse la necessità;
 - g) comunicare tempestivamente all'ufficio del soccidante ogni fatto anormale che dovesse verificarsi in allevamento;
 - h) ricevere mangimi, prodotti farmaceutici, animali e altri materiali nelle normali ore di lavoro; qualora però si rendesse necessario dovrà essere pronto a riceverli anche fuori orario, previo preavviso;
 - i) caricare gli animali maturi nelle ore e con le modalità stabilite dal soccidante;

te. L'ora e le modalità saranno preventivamente concordate tenendo conto delle esigenze del soccidante e del soccidario. Gli animali giunti al termine del loro ciclo produttivo verranno caricati e pesati presso la pesa pubblica. Il momento del carico del bestiame destinato alla macellazione sarà comunicato al soccidario con almeno 24 ore di anticipo. Secondo le indicazioni del soccidante, 8 ore prima del carico, il soccidario dovrà togliere a tutti i soggetti la possibilità di alimentarsi, ad eccezione dell'acqua. Per l'ora del carico il soccidario provvederà a far trovare in loco il personale necessario per eseguire lo stesso con celerità. I danni derivanti dalla inosservanza di tali modalità saranno a totale carico del soccidario;

l) controllare che il personale addetto al carico sia diligente nel conteggio dei capi e attento a non provocare danni agli animali. Gli animali che risulteranno danneggiati durante il carico non concorreranno al conteggio della conversione;

m) non stipulare, per la durata del presente contratto, altri contratti di soccida con altre ditte.

Qualora l'allevamento venisse ampliato con la costruzione di nuovi capannoni in adiacenza a quelli attualmente in attività, il soccidante si riserva la facoltà di estendere l'efficacia del presente contratto anche ai nuovi capannoni, così che il numero dei soggetti previsti dal presente contratto sarà aumentato in proporzione;

n) non allevare, nelle adiacenze dell'allevamento oggetto del presente contratto o altrove, volatili di qualsiasi genere, per evidenti ragioni igienico-sanitarie;

o) fare in modo che gli orari di lavoro siano conformi alle necessità di un razionale allevamento ed alle disposizioni del servizio tecnico veterinario del soccidante;

p) vietare ad estranei di accedere ai locali di allevamento;

q) nel caso in cui si verificasse la necessità di vendere o cedere in affitto a terzi l'allevamento oggetto della presente soccida, il soccidario deve dare comunicazione al soccidante. Il soccidario è inoltre tenuto ad informare l'acquirente, o l'affittuario, dell'esistenza del contratto di soccida e ad imporre allo stesso il rispetto di tutte le clausole qui riportate: in particolar modo la scadenza ed i termini di disdetta. In caso contrario il soccidario dovrà corrispondere al soccidante i danni derivanti dalla mancata prosecuzione del presente accordo;

r) prestare la propria opera affinché gli incaricati del soccidante possano, in qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall'allevamento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici. I cadaveri degli animali morti dovranno essere tenuti a disposizione del servizio tecnico veterinario del soccidante; dopo l'ispezione dovranno essere smaltiti a cura e spese secondo quota parte;

s) provvedere all'abbattimento dei capi che a giudizio dei tecnici del soccidante, o per ragioni sanitarie o perché ritenuti inidonei, non devono proseguire il processo produttivo o la convivenza con altri soggetti;

t) custodire e disporre con la diligenza del "buon allevatore" i beni forniti dal

soccidante assumendosi espressamente tutte le responsabilità civili e penali per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria. Gli animali, i mangimi, i prodotti veterinari forniti dal soccidante, infatti, restano sempre di sua esclusiva proprietà, restandone il soccidario custode;

u) la necessaria polizza di assicurazione contro i danni incendio e asfissia relativa agli animali consegnati al soccidario per allevamenti ad aria forzata sarà garantita e fornita dal soccidante. Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al soccidario.

Nel caso si verificasse una mortalità per asfissia, il peso dei soggetti soffocati sarà sommato a quello dei soggetti macellati e quindi considerato valido ai [mi del conteggio della conversione. il valore dei soggetti soffocati, valutato al costo, sarà addebitato al soccidario;

v) tenere regolarmente, ai fini di quanto previsto dall'art. 53 del DPR 26/10/72 n. 633 e ai fini della determinazione dei capi allevati, il registro di carico e scarico relativo sia ai movimenti di animali che di materiali conferiti in soccida e di proprietà del soccidante;

z) seguire in modo costante e fare rispettare dai dipendenti le clausole convenute nel presente accordo nonché le disposizioni impartite dal servizio tecnico veterinario del soccidante.

6 - STIMA E RIPARTIZIONE DEGLI ACCRESCIMENTI

1. La stima degli animali allevati, al termine di ciascun ciclo viene desunta dalle bolle di vendita o di trasferimento e relative fatture, così pure l'ammontare della carne prodotta.

2. Gli accrescimenti e quindi gli utili saranno determinati con il seguente criterio in seguito alla stima iniziale indicata nel presente contratto e alla quantità finale della carne prodotta come risulterà dalle bolle di vendita a [me ciclo: tenuto conto del lavoro svolto, della entità dei mangimi conferiti sia dal soccidante che dal soccidario, delle spese dagli stessi sostenute, dalla razza di polli allevata, dal periodo di allevamento, dall'andamento climatico, dal tipo di alimentazione, al soccidario spetterà una quota di animali pari ad una percentuale minima del 13%. In base alle variabili ivi previste la predetta percentuale può aumentare. I soccidari hanno facoltà di chiedere la monetizzazione degli animali a loro spettanti. In tal caso per il compenso in denaro liquidato dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, senza assoggettamento ad I.V.A., trattandosi di quota che spetta a titolo di assegnazione (Ris.Min.n.504929 del 7.12.73 - Cir.Min.n.32 del 27.04.73 - Ris.Min.n.502890 del 3.1.74 - Ris.Min.n.381861 del 28.5.87). Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 gg dall'ultimo carico.

7 - INADEMPIMENTI

Tutte le clausole dianzi previste devono ritenersi di carattere essenziale e pertanto la loro inosservanza determinerà la risoluzione "ipso iure" del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte danneggiata.

8 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alla decisione di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo scelto di comune accordo dai primi due. In caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Verona che provvederà anche per la parte che rifiutasse di farlo. I suddetti arbitri decideranno in merito secondo equità, inappellabilmente e senza formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitrato libero, entro il termine di gg. 90 dalla costituzione del Collegio.

9 - FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello di Verona.

10 - GESTIONE PERSONALE DEL RAPPORTO

La presente pattuizione ha natura essenziale, onde la sua violazione darà diritto al soccidante di ritenere risolto il presente contratto "ipso iure" per fatto e colpa del soccidario e di ottenere dallo stesso la rifusione dei consequenziali eventuali danni.

Il soccidante potrà cedere l'esecuzione del presente accordo ad altra Ditta, impegnandosi a garantire il rispetto delle norme sottoscritte. In tal caso tutti gli obblighi del soccidante saranno assunti in proprio dalla Ditta subentrante. La comunicazione del soccidante sarà fatta, anche verbalmente, prima dell'inizio del ciclo e risulterà inequivocabilmente dai documenti fiscali (bolle).

Distinti saluti.

.....

....., li

Mittente: Xxxxxxxx
Via Xxxxxxx
00000 Xxxxxxxxxxxx (XX)
P. Iva: 0000000 000 0

Spett. le Azienda Agricola
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Via Xxxxxxxx
00000 Xxxxxxxxxxxx (XX)

Oggetto: Accordo di commercializzazione per allevamento di tacchini da carne.

La Xxxxxx (ditta soccidante) garantisce che:

- 1) La valorizzazione della carne consegnata verrà liquidata sulla percentuale della quota di riparto al prezzo di lire/kg + iva.
- 2) A 30 giorni dal ritiro delle femmine verrà riconosciuto, a titolo di acconto sulla ripartizione finale, l'importo di lirekg + iva per ogni kg. di tacchini femmine consegnate.
- 3) La quota di riparto verrà liquidata a 5 settimane dall'ultimo ritiro effettuato.

.....
.....

....., li

**% RIPARTO SOCCIDA COMPRENSIVA DI PARAMETRI DI INCENTIVAZIONE RIF.ART. 9 CONTRATTO DI SOCCIDA
(in lire)**

SOCCIDA TACCHINO TABELLA BASE

MORT.	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
I.C.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.	SOCC.
2,250	17,684	17,526	17,368	17,211	17,053	16,895	16,737	16,579	16,421	16,263	16,000	15,737	15,474	15,211	14,947	14,684	14,421	14,158	13,895	13,632
2,300	17,158	17,000	16,842	16,684	16,526	16,368	16,211	16,053	15,895	15,737	15,474	15,211	14,947	14,684	14,421	14,158	13,895	13,632	13,368	13,105
2,350	16,632	16,474	16,316	16,158	16,000	15,842	15,684	15,526	15,368	15,211	14,947	14,684	14,421	14,158	13,895	13,632	13,368	13,105	12,842	12,579
2,400	16,105	15,947	15,789	15,632	15,474	15,316	15,158	15,000	14,842	14,684	14,421	14,158	13,895	13,632	13,368	13,105	12,842	12,579	12,316	12,053
2,450	15,579	15,421	15,263	15,105	14,947	14,789	14,632	14,474	14,316	14,158	13,895	13,632	13,368	13,105	12,842	12,579	12,316	12,053	11,789	11,526
2,500	15,053	14,895	14,737	14,579	14,421	14,263	14,105	13,947	13,789	13,632	13,368	13,105	12,842	12,579	12,316	12,053	11,789	11,526	11,263	11,000
2,550	14,526	14,368	14,211	14,053	13,895	13,737	13,579	13,421	13,263	13,105	12,842	12,579	12,316	12,053	11,789	11,526	11,263	11,000	10,737	10,474
2,600	14,000	13,842	13,684	13,526	13,368	13,211	13,053	12,895	12,737	12,579	12,316	12,053	11,789	11,526	11,263	11,000	10,737	10,474	10,211	9,947
2,650	13,474	13,316	13,158	13,000	12,842	12,684	12,526	12,368	12,211	12,053	11,789	11,526	11,263	11,000	10,737	10,474	10,211	9,947	9,684	9,421
2,700	12,947	12,789	12,632	12,474	12,316	12,158	12,000	11,842	11,684	11,526	11,263	11,000	10,737	10,474	10,211	9,947	9,684	9,421	9,158	8,895
2,750	12,421	12,263	12,105	11,947	11,789	11,632	11,474	11,316	11,158	11,000	10,737	10,474	10,211	9,947	9,684	9,421	9,158	8,895	8,632	8,368
2,800	11,895	11,737	11,579	11,421	11,263	11,105	10,947	10,789	10,632	10,474	10,211	9,947	9,684	9,421	9,158	8,895	8,632	8,368	8,105	7,842
2,850	11,368	11,211	11,053	10,895	10,737	10,579	10,421	10,263	10,105	9,947	9,684	9,421	9,158	8,895	8,632	8,368	8,105	7,842	7,579	7,316
2,900	10,842	10,684	10,526	10,368	10,211	10,053	9,895	9,737	9,579	9,421	9,158	8,895	8,632	8,368	8,105	7,842	7,579	7,316	7,053	6,789
2,950	10,316	10,158	10,000	9,842	9,684	9,526	9,368	9,211	9,053	8,895	8,632	8,368	8,105	7,842	7,579	7,316	7,053	6,789	6,526	6,263
3,000	9,789	9,632	9,474	9,316	9,158	9,000	8,842	8,684	8,526	8,368	8,105	7,842	7,579	7,316	7,053	6,789	6,526	6,263	6,000	5,737
3,050	9,263	9,105	8,947	8,789	8,632	8,474	8,316	8,158	8,000	7,842	7,579	7,316	7,053	6,789	6,526	6,263	6,000	5,737	5,474	5,211
3,100	8,737	8,579	8,421	8,263	8,105	7,947	7,789	7,632	7,474	7,316	7,053	6,789	6,526	6,263	6,000	5,737	5,474	5,211	4,947	4,684